

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

**N. 271 DEL 22 DICEMBRE 2016**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART.6-TER DEL D.L.193/16 (COSI' COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 225/16) PER I DEBITI OGGETTO DI RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA**

Il giorno 22/12/2016 alle ore 09:00 presso la Sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, previa partecipazione ai Sigg.ri:

1)	RANALLI DAVIDE	Vice Presidente
2)	FRANCONE RICCARDO	Membro
3)	VENTURI MAURO	Membro
4)	PASI NICOLA	Membro
5)	EMILIANI ENEA	Membro
6)	PULA PAOLA	Membro
7)	PIOVACCARI LUCA	Presidente
8)	PRONI ELEONORA	Membro
9)	BASSI DANIELE	Membro

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

RANALLI DAVIDE, PRONI ELEONORA.

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Presidente PIOVACCARI LUCA che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

**LA GIUNTA DELL'UNIONE**

adotta la seguente deliberazione:

Premesso che la legge n.25/2016 (pubblicata in G.U. n.282 del 02/12/2016) di conversione, con modificazioni, del D.L.193/16, ha disposto l'introduzione del seguente nuovo art.6-ter:

*"Art. 6-ter. (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). - 1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*

*2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

*a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*

*b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*

*c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

*d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*

*3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

*4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

*5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.*

*6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti."*

Considerato che, alla luce della suddetta previsione normativa, i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate ivi elencate e, ove optino per esercitare tale facoltà, devono regolamentare modalità, termini e rateizzazione inerenti il procedimento di definizione agevolata;

Visto che è un obiettivo strategico di questa Unione perseguire l'equità fiscale, anche attraverso misure straordinarie di recupero dell'evasione dei tributi locali nonché l'adozione di tutte le azioni per la riduzione degli insoluti, come risultante dagli atti di programmazione (D.U.P., Piano Performance, etc.);

Dato atto che i Comuni dell'Unione, dopo approfondita analisi, non ritengono opportuno esercitare la suddetta facoltà.

L'introduzione della misura in oggetto, infatti, rischia di produrre disparità di trattamento in danno di chi abbia correttamente e tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento, incrinando così quel rapporto di fiducia e di lealtà che in questi anni l'Amministrazione si è impegnata a costruire con i cittadini, anche con le suddette politiche di promozione dell'equità fiscale.

Una politica di favore verso forme di condono rischia poi di produrre effetti negativi in un sistema - come quello del territorio dell'Unione - in cui l'attività di riscossione (anche coattiva) sta conseguendo buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza.

Per contro, in un simile contesto, agevolare chi non ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi di versamento potrebbe portare al fuorviante effetto di disincentivare i pagamenti, con conseguenti pesanti e

sistematiche ricadute sul buon andamento stesso dell'attività di riscossione.

Infatti, simili agevolazioni, per come concepite, si risolvono in blandi sconti che non sembrano poter sortire alcun realistico effetto teso a motivare a pagare chi, già oggi, non lo sta facendo, mentre si presentano fortemente disincentivanti per chi finora ha sempre continuato ad onorare i propri obblighi di versamento.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di prendere formalmente posizione al fine di assicurare ai cittadini un'informazione chiara e preventiva ed a tutela del buon andamento delle procedure di riscossione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Entrate Comunali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Ad unanimità di voti;

### **DELIBERA**

1. DI NON AVVALERSI per tutti i Comuni dell'Unione, per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, della facoltà di introdurre il procedimento di definizione agevolata di cui all'art.6ter del D.L.193/16, convertito, con modificazioni, dalla L.225/2016, pubblicata nella G. U. n.282 del 02/12/2016.

La Giunta dell'Unione inoltre, con voti unanimi, palesemente resi;

### **DELIBERA**

- l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presidente

PIOVACCARI LUCA

Il Segretario Generale

MORDENTI MARCO